



# COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

**COPIA**

## **ORDINANZA SINDACALE**

REG. SINDACO N. 67 DEL 14-08-2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di agosto

### **IL SINDACO**

nella qualità di Autorità sanitaria locale

su proposta dell'ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE Daniele Frangiamore,

VISTI:

- l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha stabilito che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, é ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

CONSIDERATO che le recenti risultanze in ordine al trend di diffusione del virus nella Provincia di Caltanissetta evidenziano una significativa rilevanza dei casi di contagio da Covid-19 e un non marginale tasso di incidenza in relazione alla popolazione ivi residente;

VISTA l'**ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021** che dispone "Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e che, in particolare, con efficacia dal 14 agosto 2021 fino al 31 agosto 2021 compreso, dispone:

- **articolo 4**, rubrica "**Uso della mascherina**", comma 1: "È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi";

- **articolo 5**, rubrica "**Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico**": "Coloro i quali risultino sprovvisti della certificazione verde di cui all'articolo 9 del decreto - legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario interdetto l'accesso fisico agli uffici medesimi";

- **articolo 6**, rubrica "**Ulteriori misure di contenimento della pandemia**", comma 2: "Nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 i Sindaci provvedono con propria ordinanza a disporre misure di contenimento per il Ferragosto, quali il divieto di falò in spiaggia, i divieti di assembramento, l'obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi turistici particolarmente frequentati e ogni altra misura utile a prevenire la diffusione del virus";

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile";

VISTO l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che recitano:

"4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che conferisce al Sindaco i poteri di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO l'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo il quale:

“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico”;

RITENUTO di dovere dare esecuzione a quanto disposto con l'ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione Siciliana, al fine di:

- disciplinare l'accesso ai servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative,
- adottare misure di contrasto idonee a prevenire assembramenti e la conseguente diffusione del COVID – 19;
- imporre l'obbligo di utilizzo della mascherina;

## **ORDINA**

### PER MOTIVI DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica su tutto il territorio regionale,

**1 – nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 in tutto il territorio comunale** è vietato ogni tipo di situazione che possa dare luogo ad assembramento;

**2 - nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021** è obbligatorio l'utilizzo della **mascherina nei luoghi turistici** particolarmente frequentati come il Castello Manfredonico, Palazzo Sgadari, Ville comunali e Parco urbano Salvatore Genco;

**3 – dal 14 agosto al 31 agosto 2021,** è obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi;

**4 - dal 14 agosto al 31 agosto 2021, in tutto il territorio comunale,** coloro i quali risultino **sprovvisi della certificazione verde** di cui all'articolo 9 del decreto - legge n.

105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all'esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo al contrario **interdetto l'accesso fisico agli uffici medesimi**;

5 – **dal 17 agosto al 31 agosto 2021** lo svolgimento del mercato settimanale del martedì avrà luogo con ingressi contingentati secondo le specifiche prescrizioni: mantenimento del distanziamento interpersonale; messa a disposizione da parte degli operatori commerciali di sistemi per la disinfezione delle mani accessibili alla clientela; l'uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto in particolare di generi alimentari, l'obbligo di mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti; l'accesso all'area di mercato, al fine di evitare il massimo di concentrarsi di persone è consentito ad un numero non superiore al doppio delle postazioni di vendita (74 posteggi per la vendita è 148 acquirenti).

#### **DEMANDA**

**agli organi di polizia e delle forze dell'ordine in genere di verificare il rispetto di tutte le sopra indicate prescrizioni, con la possibilità di sospendere ogni attività in caso di mancato rispetto di quanto ordinato.**

**In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto si procederà ai sensi di legge.**

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Caltanissetta;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- all'Unità di Crisi Regionale – UCR e al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana;
- al Signor Questore della Provincia di Caltanissetta;
- al Comando Compagnia e al Comando Stazione dei Carabinieri di Mussomeli;
- al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Mussomeli;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;
- al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mussomeli.

#### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 agosto 2021, sul sito web del Comune di Mussomeli e ai mezzi d'informazione.

IL SINDACO

*F.TO Giuseppe Sebastiano CATANIA*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il \_\_\_\_\_ (n. /2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. /2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE